

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 IN CONFORMITÀ ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. d) DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "PNRR Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020).- P.O. SAN DANIELE DEL FRIULI - RAZIONALIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE - SISTEMAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PER ADEGUAMENTO MAXIEMERGENZE" (CUP J86E09000950002 - CIG B453AF4335).**

Con il presente avviso si procede a dare evidenza che si rende necessario espletare un'indagine tra gli Operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 36/2023 in conformità all'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori in oggetto, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

Il presente avviso, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati non comportano l'assunzione di alcun obbligo da parte della Stazione Appaltante nei confronti dei soggetti che manifestano interesse.

Di seguito si riportano le principali informazioni utili per presentare la manifestazione di interesse.

### **1. STAZIONE APPALTANTE**

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, sede legale Udine, via Pozzuolo, 330, Struttura operativa interessata: Servizi manutentivi Alto Friuli, con sede a Gemona del Friuli, Piazza Rodolone, 2.

### **2. OGGETTO**

La procedura in oggetto è finalizzata all'esecuzione di tutte le opere e provviste per l'esecuzione dei lavori relativi a "P.O. San Daniele del Friuli - razionalizzazione ed accreditamento strutture - sistemazione del pronto soccorso per adeguamento maxiemergenze".

I lavori previsti possono essere sintetizzati come di seguito:

- **Edilizi:** adeguamenti con demolizioni e realizzazione di pareti a secco per la nuova configurazione degli spazi, rifacimento di controsoffitti, pavimenti e rivestimenti delle pareti.
- **Impiantistici:** Rifacimento impianto elettrico e trasmissione dati, adeguamento impianto termico, realizzazione di impianto climatizzazione, adeguamento impianto gas medicali, realizzazione impianto rilevazione fumi, realizzazione impianto posta pneumatica.
- **Antincendio e Sicurezza:** Implementazione di sistemi avanzati ed impiego di materiali idonei per la prevenzione e la gestione degli incendi e la sicurezza generale.

### **3. LUOGO DI ESECUZIONE**

Gli interventi interessano il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli, via Trento e Trieste.

#### 4. IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE ASCRIVIBILI ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

L'importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, è pari ad **€ 1.300.000,00** (Euro un milione trecentomila/00) ed è così ripartito:

	Colonna a)	Colonna b)	Colonna a)+b)
	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<b>TOTALE</b>
	Euro	Euro	Euro
	1.275.000,00	25.000,00	<b>1.300.000,00</b>

Di cui € 412.696,78 per manodopera.

Le categorie di qualificazioni sono le seguenti:

Lavorazione	Cat. SOA	Qualif. obligat.	Class.	Importo lavori a base d'asta (€)	Sicurezza (€)	Totale	Prevalente/scorporabile	% sul totale
Edifici civili e industriali	OG1	SI	III	688.656,92	25.000,00	713.656,92	Prevalente	54,90
Opere impiantistiche termoidrauliche	OS28	SI	I	259.859,80			Scorporabile	19,99
Opere impiantistiche elettriche	OS30	SI	II	326.483,28			Scorporabile	25,11
<b>TOTALE</b>				<b>1.275.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		100,00

L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta è pari **ad € 1.275.000,00**.

L'operatore economico può qualificarsi con le seguenti modalità:

1. possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica III, per la categoria OS28 classifica I e per la categoria OS30 classifica II;  
oppure
2. possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica IIIbis.

Si segnala che nella categoria prevalente OG1 rientrano anche le seguenti lavorazioni, in quanto non superiori al 10% dell'importo complessivo o a 150.000 Euro:

**OS3** - "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" per l'importo di Euro 52.808,26

**OS5** - "Impianti pneumatici e antintrusione" per l'importo di Euro 57.684,00

#### **Il limite massimo dei lavori subappaltabili è stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.**

La natura del presente affidamento è tale da non ritenere opportuna la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in quanto l'intervento deve essere realizzato in modo unitario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il/i contratto/i collettivo/i applicabile/i al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta/no essere: CCNL Edilizia Cooperative; CCNL Edilizia Industria; CCNL Edilizia Piccola Industria; CCNL Edilizia PMI artigiane cooperative; CCNL Settore Edile.

## **5. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE**

La durata dei lavori è di **300 (trecento)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, la Stazione appaltante potrà avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

## **6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal presente paragrafo.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto", in forma singola o associata];
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6.1 - Requisiti di ordine generale**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

## **6.2 - Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti

concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **6.3 - Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con il DPR 13 aprile 2013, n.62 nonché del Codice dei dipendenti della stazione appaltante costituiscono **causa di esclusione** dalla gara.

### **6.4 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nel presente avviso.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.5 - Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.6 - Requisiti di qualificazione**

L'Operatore economico deve essere in possesso di Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) secondo quanto indicato al Punto 4 del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del codice e i soggetti di cui all'art. 65, co. 1, lett. h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, co. 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 67, co. 4 i consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui all'art. 65, co. 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

### **6.7 - Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete**

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere e), f), g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di qualificazione relativi al possesso dell'attestazione SOA di cui al presente paragrafo.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.5, devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13, del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.6, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co.11, del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 6.6, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

### **6.8 - Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art. 65, co.2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art. 65, co.2, lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art. 45, co.2, lettera d) del Codice)**

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.5 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.6.

I suddetti requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.6 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

## **7. PROCEDURA DI GARA PER LA FUTURA SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto verrà espletata sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online", mediante invito inoltrato telematicamente agli operatori economici.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **prezzo più basso** offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, **determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta**.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque la stazione appaltante procederà **all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte anomale.

Il metodo prescelto per l'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 36/2023 è il **metodo A** riportato nell'allegato II.2 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art 54 comma 1 e art. 110 del D.Lgs 36/2023.

## **8. MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'allegato I del Codice.

L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Restano fermi i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa di riferimento per il presente appalto è la seguente: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207 limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dal Libro V, parte III del Codice; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; D.M. 7 marzo 2018, n. 49; le Linee Guida ANAC nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

## **10. TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

Coloro che, in possesso dei requisiti, fossero interessati a partecipare alla procedura in questione, possono presentare la propria manifestazione di interesse **entro le ore 12.00 del giorno 04.12.2024**, tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it), indicando nell'oggetto "Manifestazione d'interesse(...)", **all'attenzione dell'ing. Maria Camilla Bortolotti**.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo di casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.

La manifestazione di Interesse (da predisporre secondo il **modello allegato 1**), debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura in oggetto.

## **11. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E CAUSE D'ESCLUSIONE**

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n.36/2023, tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2 del Codice, si provvede alla selezione di almeno dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, verranno redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

- a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (2021-2023);
- b) Importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente indicata nella presente procedura (OG1), in possesso di Certificato di regolare esecuzione, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (2021-2023), con riferimento all'importo minimo pari ad Euro 1.300.000, importo base della presente procedura;
- c) Numero di dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza.

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata verranno così individuati:

- dalla graduatoria di cui alla lettera a) saranno individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura;
- dalla graduatoria di cui alla lettera b), con riferimento ai lavori, saranno individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- dalla graduatoria di cui alla lettera c) saranno individuati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In ogni caso

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;
- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";
- in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
- in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;
- per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni verranno approvate le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la possibilità di individuare diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati richiesti – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini della procedura in oggetto. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di procedura o comunque previsti per legge.

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101, adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, con la presentazione della manifestazione di interesse il proponente fornisce esplicito consenso affinché i suoi dati personali possano essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento della presente procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Titolare del trattamento: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Via Pozzuolo n. 330, 33100 Udine, Centralino: +39 0432 5521,

PEC: [asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it) Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD): RPD ASUFC - email: [rpd@asufc.sanita.fvg.it](mailto:rpd@asufc.sanita.fvg.it)

### **13.PUBBLICITA'**

Il presente Avviso verrà pubblicato per un periodo di almeno quindici giorni, sufficiente a garantirne la conoscibilità, sul sito web aziendale alla sezione "Bandi di Gara".

### **14.ALTRE INFORMAZIONI**

Sede operativa in Piazza Rodolone 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD) PEC: [asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)  
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Maria Camilla Bortolotti  
Referente tecnico: arch. Eleonora Picco

Il presente avviso e l'"Allegato 1 - Schema di manifestazione di interesse" sono stati approvati con determina n. 1917 d.d. 18.11.2024 del Responsabile della Struttura Complessa Servizi Manutentivi Alto Friuli, disponibili sull'Albo Pretorio dell'Azienda e vengono pubblicati sul sito web aziendale alla sezione "Bandi di Gara".

È possibile chiedere chiarimenti e informazioni all'indirizzo [manutenzione.af@asufc.sanita.fvg.it](mailto:manutenzione.af@asufc.sanita.fvg.it) entro i 5 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

#### **Allegati:**

Allegato 1: Modello di Manifestazione di Interesse

IL DIRIGENTE

**Ing. Maria Camilla Bortolotti**

*(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)*